

2009 - 2014

# Commissione per gli affari costituzionali

2012/0242(CNS)

12.11.2012

# **EMENDAMENTI 42 - 145**

**Progetto di parere Andrew Duff** (PE498.084v01-00)

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Proposta di regolamento (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

AM\918462IT.doc PE500.478v01-00

Unita nella diversità

AM\_Com\_LegOpinion

# Emendamento 42 Vital Moreira

# Proposta di regolamento Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e gli articoli 10 e 11, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Or. en

# Emendamento 43 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, in particolare all'interno della zona euro.

#### Emendamento

(1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari, procedendo in parallelo a una significativa deregolamentazione dei mercati finanziari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, in particolare all'interno della zona euro.

Or. en

Emendamento 44 Helmut Scholz

AM\918462IT.doc 3/61 PE500.478v01-00

# Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(1 bis) A causa della deregolamentazione dei mercati finanziari, gli attori del mercato hanno alimentato una speculazione eccessiva con tipologie diversificate di prodotti finanziari, che spesso non avevano alcun valore aggiunto dal punto di vista macroeconomico. Si ritiene che questo comportamento sia una delle principali cause dell'attuale crisi finanziaria e del debito sovrano. In alcuni Stati membri dell'UE, le autorità di vigilanza non sono riuscite a individuare questi problemi o non hanno fornito una risposta adeguata.

Or. en

Emendamento 45 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.

#### Emendamento

(2) Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione sono essenziali solidi sistemi finanziari adeguati alle esigenze del welfare pubblico e dell'economia reale, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa.

Or. en

Emendamento 46 Marietta Giannakou

PE500.478v01-00 4/61 AM\918462IT.doc

# Proposta di regolamento Considerando 2

#### Testo della Commissione

(2) Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.

#### Emendamento

(2) Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto. Si prevede una maggiore concentrazione del sistema bancario all'interno dell'Unione europea cui conseguirà pertanto una riduzione assai significativa del numero di enti creditizi operanti in tutti gli Stati membri dell'area dell'euro.

Or. el

# Emendamento 47 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 3

#### Testo della Commissione

(3) Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e *interconnessi*.

#### Emendamento

(3) Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti *interconnessi* estremamente complessi e *potenzialmente pericolosi*.

Or. en

# **Emendamento 48 Helmut Scholz**

# Proposta di regolamento Considerando 4

#### Testo della Commissione

(4) Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale, con conseguente limitazione sia dell'efficacia della vigilanza sia della capacità delle autorità di vigilanza di maturare una visione comune della solidità del settore bancario in tutta l'Unione. Per preservare e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza.

#### **Emendamento**

(4) Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale, con conseguente limitazione sia dell'efficacia della vigilanza sia della capacità delle autorità di vigilanza di maturare una visione comune della solidità del settore bancario in tutta l'Unione. Per raggiungere gli obiettivi di crescita economica sostenibile, aumento del benessere e integrazione della giustizia sociale per la crescita e il benessere. occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza. L'obiettivo generale di questo provvedimento è di migliorare la vigilanza sui mercati finanziari europei al fine di proteggere i bilanci dei governi e i contribuenti dai rischi della speculazione e dalla condotta scorretta degli attori dei mercati finanziari.

Or. en

# Emendamento 49 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 5

#### Testo della Commissione

(5) In molti casi la solidità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità

#### Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

PE500.478v01-00 6/61 AM\918462IT.doc

del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. Il problema pone rischi specifici all'interno della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi negativi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso.

Or. en

# Emendamento 50 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 6

#### Testo della Commissione

(6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione *ed ha svolto* 

#### Emendamento

(6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione e deve

un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi istituti finanziari dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo europei. divenire il garante ultimo dell'attuazione armonizzata delle norme prudenziali per le banche nell'Unione, stabilendo norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza, anche per quanto riguarda misure e metodi, controllo, valutazione ed esecuzione dell'applicazione coerente delle disposizioni legislative vincolanti dell'Unione e la mediazione e composizione dei disaccordi tra le autorità competenti coinvolte nel meccanismo di vigilanza unico.

Or. en

Emendamento 51 Vital Moreira

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il principio della leale cooperazione tra le istituzioni europee è sancito dai trattati, nello specifico dall'articolo 13, paragrafo 2, del TUE.

Or. en

Emendamento 52 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Occorre pertanto *creare l'Unione* bancaria europea basata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di

Emendamento

(9) Occorre pertanto *istituire* un corpus unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso, *una guida europea per l'attività* di vigilanza, *redatta dall'ABE*, e un quadro comune di

PE500.478v01-00 8/61 AM\918462IT.doc

vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.

garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che il meccanismo di vigilanza unico si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Tuttavia, nella prospettiva di ridurre le possibili minacce dei mercati finanziari al processo di integrazione europea, per quanto possibile sul piano istituzionale, occorre istituire un meccanismo di vigilanza unico per tutta l'Unione europea nel prossimo futuro.

Or. en

Emendamento 53 György Schöpflin

# Proposta di regolamento Considerando 9

#### Testo della Commissione

(9) Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. . Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.

#### Emendamento

(9) Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. . Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri la cui moneta non sia l'euro ma che abbiano avviato una stretta collaborazione con la BCE in conformità dell'articolo 6.

Or. en

# Emendamento 54 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Come primo passo verso l'Unione bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. Il meccanismo di vigilanza unico costituite il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a concretamento del principio secondo cui l'introduzione di meccanismi comuni di intervento in caso di crisi deve essere preceduta da controlli comuni volti a limitare la probabilità di dovervi ricorrere.

#### Emendamento

(10) *Occorre* assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. *II* coinvolgimento delle autorità di vigilanza nazionali esistenti garantisce la disponibilità delle risorse e delle conoscenze dei sistemi fiscali e giuridici nazionali nonché delle condizioni e delle strutture specifiche di mercato all'interno degli Stati membri. Il meccanismo di vigilanza unico potrebbe costituire il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a concretamento del principio secondo cui l'introduzione di meccanismi comuni di intervento in caso di crisi deve essere preceduta da controlli comuni volti a limitare la probabilità di dovervi ricorrere

Or. en

**Emendamento 55 Helmut Scholz** 

Proposta di regolamento Considerando 11

### Testo della Commissione

(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere *i* compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. *In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi* attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale *degli* enti creditizi nella zona euro.

#### *Emendamento*

(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere *specifici* compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo nel quadro di una suddivisione ragionevole dei compiti con le autorità di vigilanza nazionali esistenti. Per un periodo transitorio e fino a quando non saranno stati attentamente esaminati tutti gli aspetti legali, occorre attribuire alla BCE, in conformità al presente regolamento, compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale di determinati enti creditizi nella zona euro. Nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, le autorità nazionali competenti sono tenute a svolgere tutte le funzioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza diretta della BCE.

Or. en

# Emendamento 56 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 11

#### Testo della Commissione

(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. *In molti* Stati membri, *infatti*, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla

# Emendamento

(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. Infatti, il suo coinvolgimento contribuirà ad accrescere la credibilità e l'efficacia del meccanismo di vigilanza integrato. Tuttavia, nella

BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro.

maggior parte degli Stati membri, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale per cui, nel quadro di una visione di lungo termine di un'unione economica e monetaria più forte, è importante anche cogliere questa opportunità per rafforzare il ruolo della BCE come vera banca centrale. Inoltre, rispetto alle proposte della futura creazione di una nuova autorità europea responsabile della vigilanza bancaria, questa soluzione comporta anche il vantaggio di non aggravare la complessità dell'architettura istituzionale dell'UE. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro

Or. en

Emendamento 57 György Schöpflin

# Proposta di regolamento Considerando 11

### Testo della Commissione

(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di *ampie* competenze *in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria*, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro.

### Emendamento

(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata dell'accesso a molteplici fonti di informazione e di competenze ampiamente riconosciute, la BCE, che ha mantenuto la sua credibilità nel corso della crisi. è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro

# Emendamento 58 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 12

#### Testo della Commissione

(12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale.

#### Emendamento

(12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Per questi compiti e per gli enti creditizi che non rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza diretta della BCE, gli Stati membri devono garantire che le autorità nazionali competenti attuino una vigilanza efficace e coerente nel quadro del meccanismo di vigilanza unico. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale.

Or. en

# Emendamento 59 Marietta Giannakou

# Proposta di regolamento Considerando 12

# Testo della Commissione

(12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra

#### Emendamento

(12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra

l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale. l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale. Di conseguenza, l'affidamento di compiti di vigilanza a un'autorità monetaria non deve distrarla dal suo obiettivo primario, ovvero quello di assicurare la stabilità dei prezzi.

Or. el

Emendamento 60 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutte le banche degli Stati membri partecipanti.

#### Emendamento

(13) Le istituzioni finanziarie di importanza sistemica (SIFI) costituiscono un pericolo particolare per le economie europee. La BCE garantisce che tali istituzioni applichino modelli d'impresa adatti alla popolazione e all'economia reale piuttosto che ai loro azionisti. È per questo che la BCE deve vigilare su queste istituzioni in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali.

Or. en

Emendamento 61 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base

#### Emendamento

(14) L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base

PE500.478v01-00 14/61 AM\918462IT.doc

economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni.

economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata.

Nell'ambito dell'articolo 4 del presente regolamento, è opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni.

Or. en

# Emendamento 62 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 16

#### Testo della Commissione

(16) Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi.

#### Emendamento

(16) Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. Nell'ambito dell'articolo 4 del presente regolamento, è opportuno attribuire quindi alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi eccetto per quelle effettuate dalle autorità pubbliche degli Stati membri o dalle loro rappresentanze regionali.

Or. en

# Emendamento 63 Helmut Scholz

AM\918462IT.doc 15/61 PE500.478v01-00

# Proposta di regolamento Considerando 17

#### Testo della Commissione

(17) La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. Occorre che, nei casi previsti specificamente dagli atti dell'Unione, la BCE abbia il compito di assicurare il rispetto di tali norme, di fissare requisiti prudenziali più elevati e di applicare misure aggiuntive agli enti creditizi.

#### Emendamento

(17) La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. Nell'ambito dell'articolo 4 del presente regolamento, occorre che, nei casi previsti specificamente dagli atti dell'Unione, la BCE abbia *quindi* il compito di assicurare il rispetto di tali norme, di fissare requisiti prudenziali più elevati e di applicare misure aggiuntive agli enti creditizi.

Or. en

# Emendamento 64 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 18

#### Testo della Commissione

(18) Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale *e* una riserva di capitale anticiclica, per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ai fini della disponibilità di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. *È* opportuno attribuire alla BCE il compito di imporre tali riserve e di accertare che gli enti

# Emendamento

(18) Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale, una riserva di capitale anticiclica *e una riserva per le SIFI come concordato nella CRD IV*, per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ai fini della disponibilità di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. *Nell'ambito* 

PE500.478v01-00 16/61 AM\918462IT.doc

creditizi vi si conformino.

dell'articolo 4 del presente regolamento, è quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di imporre tali riserve e di accertare che gli enti creditizi vi si conformino.

Or. en

# Emendamento 65 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 19

#### Testo della Commissione

(19) La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati.  $\dot{E}$  quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, pubblicazione e liquidità.

#### Emendamento

(19) La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. Nell'ambito dell'articolo 4 del presente regolamento, è quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, pubblicazione e liquidità.

Or. en

Emendamento 66 Helmut Scholz

AM\918462IT.doc 17/61 PE500.478v01-00

# Proposta di regolamento Considerando 21

#### Testo della Commissione

(21) Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga ad un punto tale per cui le autorità non abbiano alternative alla risoluzione della crisi in cui versa.  $\dot{E}$  opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. In attesa che i poteri di risoluzione delle crisi siano conferiti ad un organo europeo, occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine

#### Emendamento

(21) Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga ad un punto tale per cui le autorità non abbiano alternative alla risoluzione della crisi in cui versa Nell'ambito dell'articolo 4 del presente regolamento, è quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. In attesa che i poteri di risoluzione delle crisi siano conferiti ad un organo europeo, occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.

Or. en

# Emendamento 67 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 24

#### Testo della Commissione

(24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE in relazione ad alcuni Stati membri si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di

#### *Emendamento*

(24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE in relazione ad alcuni Stati membri si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di

PE500.478v01-00 18/61 AM\918462IT.doc

migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF.

migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF. Occorre quindi che la BCE svolga i suoi compiti di vigilanza lasciando impregiudicate le competenze degli altri soggetti partecipanti al SEVIF.

Or. en

Emendamento 68 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(24 bis) Al fine di preservare l'integrità del mercato finanziario unico, l'ABE mantiene il proprio ruolo e conserva tutti i poteri e i compiti che le sono stati affidati: è necessario che continui a sviluppare e garantire l'attuazione del corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri e a migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. Occorre inoltre incaricare l'ABE della definizione di una guida unica per l'attività di vigilanza, al fine di integrare il corpus unico di norme dell'UE e garantire coerenza nella supervisione bancaria.

Or. en

# Emendamento 69 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 25

#### Testo della Commissione

(25) Per assicurare la coerenza fra i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e il processo decisionale interno all'ABE, occorre che la BCE coordini la posizione comune tra i rappresentanti delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti nelle materie di competenza della BCE.

#### Emendamento

(25) Per assicurare la coerenza fra i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e il processo decisionale interno all'ABE, occorre che la BCE coordini la posizione comune tra i rappresentanti delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti nelle materie di competenza della BCE. La BCE è tenuta a rispettare pienamente il ruolo dell'ABE.

Or. en

# Emendamento 70 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 26

#### Testo della Commissione

(26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di

#### Emendamento

(26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni, il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri e la guida unica per l'attività di vigilanza che deve essere elaborata dall'ABE. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che

PE500.478v01-00 20/61 AM\918462IT.doc

adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato.

subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato.

Or. en

# Emendamento 71 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 28

#### Testo della Commissione

(28) Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche. organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali assistano la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le relative verifiche in loco.

#### Emendamento

(28) Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche. organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. *In* passato, tuttavia, alcune autorità di vigilanza nazionali non sono riuscite a identificare i rischi nei rispettivi sistemi *finanziari.* Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti fino a quando, al termine di un'attenta analisi giuridica, questi compiti saranno trasferiti a un apposito organo europeo indipendente incaricato della vigilanza di tutti gli istituti in Europa.

# Emendamento 72 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 29

#### Testo della Commissione

(29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni

#### Emendamento

(29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni

previste nel presente regolamento. Occorre che le condizioni in base alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza consentano la partecipazione più ampia possibile di detti rappresentanti, tenendo conto dei limiti derivanti dallo statuto del SEBC e della BCE, in particolare per quanto riguarda l'integrità del suo processo decisionale.

previste nel presente regolamento. Tali condizioni prevedono che gli Stati membri in questione si impegnino ad assicurare che le rispettive autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione, oltre all'obbligo di adottare disposizioni legislative nazionali per assicurare che le proprie autorità nazionali competenti siano tenute a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste della BCE.

Or. en

Emendamento 73 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(29 bis) Le condizioni in base alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza devono assicurare la loro piena ed equa rappresentanza attraverso i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti, anche in materia di diritto di voto.

Or. en

Emendamento 74 György Schöpflin

Proposta di regolamento Considerando 33

#### Testo della Commissione

(33) Nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati.

#### Emendamento

(33) Nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati. Il consiglio di vigilanza deve pubblicare la sintesi dei suoi processi verbali.

Or. en

Emendamento 75 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(34 bis) Su richiesta dei parlamenti degli Stati membri partecipanti e degli Stati membri che hanno instaurato una stretta cooperazione con la BCE, le rispettive commissioni competenti possono procedere all'audizione di un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE, unitamente all'autorità nazionale competente, in merito all'esecuzione dei compiti di vigilanza di sua competenza.

Or. en

Emendamento 76 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Considerando 34 ter (nuovo)

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

(34 ter) Ai sensi dell'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia, nel quadro della sua funzione di vigilanza, deve poter verificare la legalità degli atti della BCE intesi a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

Or. en

Emendamento 77 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 35

#### Testo della Commissione

(35) La BCE è competente ad esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni.

#### **Emendamento**

(35) La BCE è competente ad esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni. II personale coinvolto nello svolgimento dei compiti assegnati alla BCE dal presente regolamento deve essere separato, dal punto di vista organizzativo, dal resto del personale della stessa BCE, anche per quanto concerne la struttura gerarchica.

Or. en

Emendamento 78 Marietta Giannakou

# Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(35 bis) La progettazione del quadro istituzionale, organizzativo e operativo in cui la BCE svolgerà i compiti di vigilanza sugli enti creditizi dell'area dell'euro deve comprendere la creazione delle cosiddette "muraglie cinesi", all'interno della stessa BCE, per garantire l'effettiva separazione degli incarichi monetari e di altra natura dai (futuri) compiti di vigilanza ad essa affidati.

Or el

Emendamento 79 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che *l'ABE e* la Commissione europea

#### Emendamento

(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente designati dal consiglio direttivo della BCE sulla base di una procedura aperta di presentazione delle candidature e di una valutazione professionale del Parlamento europeo con successiva conferma, e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE, delle autorità nazionali, dell'ABE e da deputati al Parlamento europeo. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente

PE500.478v01-00 26/61 AM\918462IT.doc

*partecipino* al consiglio di vigilanza in veste di *osservatori*. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida.

siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Occorre rispettare la parità di genere. Per assicurare il pieno coordinamento con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che la Commissione europea partecipi al consiglio di vigilanza in veste di osservatore. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, il consiglio direttivo della BCE delega taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni al consiglio di vigilanza, che così smette di essere soggetto alla supervisione e alla responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida. Il comitato direttivo esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e opera senza potere decisionale.

Or. en

Emendamento 80 György Schöpflin

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente *e* da un vicepresidente eletti dal consiglio

#### Emendamento

(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia composto da rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali degli

direttivo della BCE e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione *europea* partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida.

Stati membri partecipanti. Occorre che il consiglio sia presieduto da un presidente nominato dal consiglio di vigilanza stesso sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza delle istituzioni e dei mercati finanziari nonché dell'esperienza pertinente ai fini della vigilanza e della regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta. Il consiglio di vigilanza provvede a eleggere, tra i suoi membri, il vicepresidente, che svolgerà le funzioni del presidente in sua assenza. Il mandato del presidente, rinnovabile una volta, non deve essere superiore a cinque anni. Il mandato del vicepresidente, non rinnovabile, non deve essere superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo. Nello svolgimento dei suoi compiti il consiglio di vigilanza deve tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti negli Stati membri partecipanti ed esercitare le sue funzioni nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti rappresentate nel consiglio di vigilanza devono disporre di pari diritti di voto.

Or. en

# Emendamento 81 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 36

#### Testo della Commissione

(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione europea partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida.

#### Emendamento

(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente eletto dal consiglio direttivo della BCE previa approvazione del Parlamento europeo, e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione europea partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Il consiglio di vigilanza deve esercitare i suoi compiti riconoscendo pienamente che il consiglio direttivo della BCE rimane il responsabile ultimo delle sue decisioni. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti, ferme restando la supervisione e la responsabilità del

consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida.

Or. en

Emendamento 82 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(36 bis) Il consiglio di vigilanza deve essere responsabile della preparazione delle decisioni del consiglio direttivo della BCE. Il consiglio direttivo è tenuto a giustificare gli scostamenti rispetto alle proposte e ai progetti di decisioni preparati dal consiglio di vigilanza.

Or. en

Emendamento 83 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da *indebite* influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.

#### Emendamento

(38) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.

Or. en

# Emendamento 84 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 39

#### Testo della Commissione

(39) Per assolvere efficacemente i suoi compiti la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti *in primo luogo* dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE deve quindi essere finanziato, almeno in parte, imponendo agli enti creditizi il pagamento di una commissione. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti dalle autorità nazionali alla BCE, si prevede una diminuzione corrispondente delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale.

#### Emendamento

(39) Per assolvere efficacemente i suoi compiti la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE deve quindi essere finanziato esclusivamente imponendo agli enti creditizi il pagamento di una commissione. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti dalle autorità nazionali alla BCE, si prevede una diminuzione corrispondente delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale.

Or. en

# Emendamento 85 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Considerando 41

#### Testo della Commissione

(41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza

#### Emendamento

(41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza

AM\918462IT.doc 31/61 PE500.478v01-00

sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.

sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE *né limitandola*. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.

Or. en

# Emendamento 86 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Considerando 44

#### Testo della Commissione

(44) Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale.

Occorre aumentare gradualmente il numero di banche sottoposte alla vigilanza della BCE, in funzione dell'importanza che la vigilanza su di esse riveste al fine di assicurare la stabilità finanziaria. In una prima fase occorre che la BCE possa svolgere i suoi compiti di vigilanza in relazione a qualsiasi banca, in particolare le banche che hanno richiesto o ottenuto assistenza finanziaria pubblica.

#### **Emendamento**

(44) Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale. In una prima fase occorre che la BCE svolga i suoi compiti di vigilanza in relazione a banche che hanno richiesto o ottenuto assistenza finanziaria pubblica. Successivamente occorre estendere i compiti di vigilanza alle banche di grande importanza sistemica sul piano europeo, sulla base del totale delle loro esposizioni e delle loro attività transnazionali. È necessario calcolare il totale delle esposizioni secondo le

PE500.478v01-00 32/61 AM\918462IT.doc

Successivamente occorre estendere i compiti di vigilanza alle banche di grande importanza sistemica sul piano europeo, sulla base del totale delle loro esposizioni e delle loro attività transnazionali. È necessario calcolare il totale delle esposizioni secondo le metodologie definite nell'accordo di Basilea III del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria e sulla definizione di capitale di base di classe 1. È opportuno completare il processo di introduzione graduale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

metodologie definite nell'accordo di Basilea III del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria e sulla definizione di capitale di base di classe 1. È opportuno completare il processo di introduzione graduale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 87 Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(47 bis) Poiché la crisi finanziaria attuale ha contribuito enormemente alla frammentazione dei mercati finanziari europei, è fondamentale rafforzare il quadro finanziario integrato comune. Occorre tuttavia tenere presente che dall'approfondimento dell'integrazione dell'UEM non possono scaturire nuovi criteri di convergenza, non precedentemente contemplati dai trattati, che possono creare ulteriori ostacoli per l'ingresso di paesi cui si applica una deroga temporanea.

Or. en

Emendamento 88 György Schöpflin

# Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

#### Emendamento

(1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l'euro che però ha instaurato una collaborazione stretta con la BCE ai sensi dell'articolo 6;

Or. en

Emendamento 89 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "istituzioni finanziarie di importanza sistemica (SIFI)": le istituzioni definite dalla CRD IV/CRR;

Or. en

Emendamento 90 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La BCE coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria

Emendamento

La BCE, nel suo ruolo all'interno del meccanismo di vigilanza unico, coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio

PE500.478v01-00 34/61 AM\918462IT.doc

istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

sistemico, che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. La BCE svolge i suoi compiti lasciando impregiudicate le competenze degli altri soggetti partecipanti al SEVIF.

Or en

Emendamento 91 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

La BCE coopera strettamente con il Meccanismo europeo di stabilità (MES) o con ogni altra struttura analoga per gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro nel caso in cui un ente creditizio abbia ricevuto o chiesto assistenza finanziaria a tale struttura.

Or. en

Emendamento 92 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione la BCE ha competenza esclusiva dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

#### Emendamento

1. In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione nonché al corpus unico di norme e alla guida unica per l'attività di vigilanza elaborata dall'ABE, la BCE ha competenza esclusiva dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti

AM\918462IT.doc 35/61 PE500.478v01-00

di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

Or. en

Emendamento 93 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione la BCE ha competenza *esclusiva* dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di *tutti gli* enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

### Emendamento

1. In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione la BCE ha competenza dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di *alcuni* enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

Or. en

Emendamento 94 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

1 bis. La BCE svolge i compiti elencati al paragrafo 1 per enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e conglomerati finanziari che:

- a) hanno ricevuto fondi pubblici nel quadro di un programma di ricapitalizzazione, oppure
- b) sono di importanza sistemica ai sensi della CRD IV.

Or. en

# Emendamento 95 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) valutare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in enti creditizi;

(b) valutare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in enti creditizi eccetto per quelle effettuate dalle autorità pubbliche degli Stati membri o dalle loro rappresentanze regionali;

Or. en

**Emendamento 96 Helmut Scholz** 

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) valutare i modelli d'impresa delle SIFI e garantire che non costituiscano una minaccia sistemica per il funzionamento delle economie europee;

Or. en

Emendamento 97 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) esclusivamente nei casi specificati dagli atti dell'Unione, imporre requisiti prudenziali più elevati e applicare misure soppresso

AM\918462IT.doc 37/61 PE500.478v01-00

Or. en

Emendamento 98 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) imporre agli enti creditizi di detenere riserve di capitale in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla lettera c), tra cui la fissazione di tassi di riserva di capitale anticiclici e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificati negli atti dell'Unione;

Emendamento

soppresso

Or. en

**Emendamento 99 Helmut Scholz** 

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) imporre agli enti creditizi di detenere riserve di capitale in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla lettera c), tra cui la fissazione di tassi di riserva di capitale anticiclici e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificati negli atti dell'Unione;

### Emendamento

(e) imporre agli enti creditizi di detenere riserve di capitale in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla lettera c), tra cui la fissazione di tassi di riserva di capitale anticiclici, di una riserva per le SIFI come concordato nella CRD IV e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificati negli atti dell'Unione;

# Emendamento 100 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale;

#### Emendamento

(h) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale, *in stretta cooperazione con l'ABE*;

Or en

# Emendamento 101 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

### Testo della Commissione

3. Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione e conformemente ad essa, in particolare gli atti normativi e di altra natura, la BCE può, per quanto necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento, adottare regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o applicazione alla normativa dell'Unione.

#### Emendamento

3. Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione e conformemente ad essa, in particolare gli atti normativi e di altra natura, compresi il corpus unico di norme e la guida unica per l'attività di vigilanza elaborata dall'ABE oltre alle norme tecniche elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, la BCE può adottare regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o applicazione alla normativa dell'Unione per quanto necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza a essa attribuiti dal presente regolamento, e solo se tali atti dell'Unione non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato.

# Emendamento 102 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti.

#### Emendamento

1. La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto *dall'ABE*, dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti.

Or en

Emendamento 103 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità nazionali competenti *si attengono alle istruzioni impartite dalla BCE*.

#### Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti cooperano strettamente con la BCE. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità di vigilanza competenti degli Stati membri partecipanti nei confronti dei rispettivi parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 104 Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità nazionali competenti si attengono alle istruzioni impartite dalla BCE.

### Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti si attengono alle istruzioni impartite dalla BCE ai fini dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Le istruzioni

PE500.478v01-00 40/61 AM\918462IT.doc

impartite dalla BCE non interferiscono con l'esercizio dei diritti di voto da parte delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'Autorità bancaria europea.

Or. en

Emendamento 105 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le autorità nazionali competenti continuano a essere responsabili della vigilanza sugli istituti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, finché non sarà istituito un organismo di vigilanza unico per tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 106 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Le autorità nazionali competenti informano immediatamente la BCE nel caso in cui:

(a) uno qualsiasi degli enti creditizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, registri gravi problemi a livello di sicurezza e/o

### solidità;

- (b) la stabilità del sistema finanziario sia (potenzialmente) a rischio a causa della situazione di uno qualsiasi degli enti creditizi, presi singolarmente o in quanto membri di un gruppo, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 bis;
- (c) un ente creditizio rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 bis.

Or. en

Emendamento 107 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

- 4 quater. La BCE può decidere di assumere la vigilanza in relazione a un ente creditizio che non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, nel caso in cui:
- (a) le autorità nazionali competenti omettano di ottemperare ai doveri previsti dal presente regolamento;
- (b) sia dimostrato che l'ente creditizio, preso singolarmente o in quanto parte di un gruppo, può o è probabile che possa costituire una minaccia per il corretto funzionamento e l'integrità del mercato finanziario dell'Unione e/o per la stabilità del sistema finanziario, o comunque può o è probabile che possa aggravare una situazione di questo tipo;
- (c) un ente creditizio rientri, o si appresti a rientrare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 bis.

Emendamento 108 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quinquies. In caso di conflitti tra la BCE e le autorità nazionali competenti nel quadro delle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e all'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 ter e 4 quater, l'ABE provvede a istituire una commissione di conciliazione. I particolari della procedura saranno specificati in un regolamento interno a parte.

Or. en

Emendamento 109 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La decisione di cui al paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo partecipano alle attività del consiglio di vigilanza.

Emendamento

soppresso

# Emendamento 110 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. La decisione di cui al paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo partecipano alle attività del consiglio di vigilanza.

#### Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo partecipano alle attività del consiglio di vigilanza. A tali rappresentanti viene riconosciuta la piena ed equa rappresentanza assieme ai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti, anche in materia di diritto di voto.

Or. en

# Emendamento 111 József Szájer

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

### Testo della Commissione

Se l'ente creditizio soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta una decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. La decisione è notificata alla BCE *e all'ente creditizio interessato*.

# Emendamento

Se l'ente creditizio soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta, entro il termine previsto dalla legge nazionale, una decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. La decisione è notificata alla BCE. Negli altri casi, l'autorità nazionale competente respinge la domanda di autorizzazione.

# Emendamento 112 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Al ricevimento della proposta dell'autorità nazionale competente di cui al secondo comma, la BCE rilascia l'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione. La decisione è notificata all'ente creditizio interessato

#### Emendamento

Al ricevimento della proposta dell'autorità nazionale competente di cui al secondo comma, la BCE procede al suo esame entro 45 giorni lavorativi, prorogabili una volta per lo stesso periodo di tempo in casi debitamente giustificati, e rilascia l'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione. In tutti gli altri casi, la BCE respinge la domanda di autorizzazione. La decisione adottata in conformità al presente paragrafo è notificata e illustrata all'ente creditizio e all'autorità nazionale competente interessati.

Or. en

Emendamento 113 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dagli atti dell'Unione, di propria iniziativa oppure su proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stabilito.

Emendamento

soppresso

# Emendamento 114 József Szájer

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

#### Testo della Commissione

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE *può revocare l'autorizzazione*.

#### Emendamento

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE decide in merito alla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione avanzata dall'autorità nazionale competente.

Or. en

# Emendamento 115 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

### Testo della Commissione

2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito.

### Emendamento

2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito. Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti assegnati alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo e disciplinare, anche per quanto concerne la struttura decisionale e gerarchica.

# Emendamento 116 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

#### Testo della Commissione

2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito.

#### Emendamento

2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito. Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti assegnati alla BCE dal presente regolamento deve essere separato, dal punto di vista organizzativo, dal resto del personale della stessa BCE, anche per quanto concerne la struttura gerarchica.

Or. en

### Emendamento 117 Marietta Giannakou

# Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

### Testo della Commissione

3. La BCE adotta le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale.

### Emendamento

3. La BCE adotta le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale *e le norme tese a garantire la creazione delle cosiddette "muraglie cinesi"*.

Or. el

# Emendamento 118 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di quattro rappresentanti della BCE, nominati dal comitato esecutivo della BCE *e* un rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (in seguito "consiglio di vigilanza").

#### Emendamento

1. È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di quattro rappresentanti della BCE, nominati dal comitato esecutivo della BCE, un rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante, due rappresentanti dell'ABE e sei membri del Parlamento europeo (in seguito "consiglio di vigilanza"). I quattro rappresentanti della BCE non sono membri né del consiglio direttivo né del comitato esecutivo della BCE.

Or. en

Emendamento 119 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

1 bis. Il consiglio di vigilanza è responsabile della preparazione delle decisioni del consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Il consiglio direttivo è tenuto a giustificare gli scostamenti rispetto alle proposte e ai progetti di decisioni preparati dal consiglio di vigilanza.

# Emendamento 120 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

#### Testo della Commissione

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, *eletto* dai membri del consiglio direttivo *tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo*, e da un vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri.

#### Emendamento

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente *designato* dai membri del consiglio direttivo e da un vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri. *Entrambe le nomine sono soggette all'approvazione del Parlamento europeo in seguito a un'audizione nella commissione responsabile.* 

Or. en

# Emendamento 121 György Schöpflin

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

### Testo della Commissione

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio *direttivo tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo*, e da un vicepresidente eletto dai membri *del consiglio direttivo* della BCE fra i suoi membri.

### Emendamento

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio *di vigilanza*, e da un vicepresidente eletto dai membri *del consiglio di vigilanza* della BCE fra i suoi membri.

Il presidente deve essere nominato sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza delle istituzioni e dei mercati finanziari nonché dell'esperienza pertinente ai fini della vigilanza e della regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta.

# Emendamento 122 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

#### Testo della Commissione

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio direttivo tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo, e da un vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri.

#### Emendamento

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio direttivo, *previa approvazione del Parlamento europeo*, tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo, e da un vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri.

Or. en

# Emendamento 123 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Il consiglio direttivo della BCE *può* delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti, e le relative decisioni, riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, *fatte* salve la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo.

#### Emendamento

3. Il consiglio direttivo della BCE *delega* compiti di vigilanza circoscritti, e le relative decisioni, riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, *al consiglio di vigilanza, che così smette di essere soggetto alla* supervisione e *alla* responsabilità del consiglio direttivo.

# Emendamento 124 Paulo Rangel

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Il consiglio direttivo della BCE può delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti, *e le relative decisioni*, riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, fatte salve la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo.

#### Emendamento

3. Il consiglio direttivo della BCE può delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, fatte salve la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo.

Or. en

## Emendamento 125 Helmut Scholz

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

### Testo della Commissione

4. Il consiglio di vigilanza può nominare tra i suoi membri un comitato direttivo, a composizione più ristretta, incaricato di assisterlo nelle sue attività, *tra l'altro nella preparazione delle riunioni*.

### Emendamento

4. Il consiglio di vigilanza può nominare tra i suoi membri un comitato direttivo, a composizione più ristretta, incaricato di assisterlo nelle sue attività. Il comitato direttivo esercita le sue funzioni senza alcun potere decisionale e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 126 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

AM\918462IT.doc 51/61 PE500.478v01-00

### Testo della Commissione

5. I rappresentanti dell'autorità competente degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza secondo le condizioni stabilite nella decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, conformemente allo statuto del SEBC e della BCE

#### **Emendamento**

5. I rappresentanti dell'autorità competente degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza secondo le condizioni stabilite nella decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, conformemente allo statuto del SEBC e della BCE. Tali condizioni devono assicurare la loro piena ed equa rappresentanza assieme ai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti, anche in materia di diritto di voto.

Or. en

Emendamento 127 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Il presidente dell'Autorità bancaria* europea e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatori.

### **Emendamento**

6. *Due membri* della Commissione europea *partecipano* alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatori.

Or. en

Emendamento 128 György Schöpflin

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7

### Testo della Commissione

7. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno del consiglio di vigilanza, comprese le norme sul mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato, non rinnovabile, non è superiore a cinque anni.

#### Emendamento

7. Il consiglio direttivo adotta il *proprio* regolamento interno *e quello* del consiglio di vigilanza *e provvede alla loro* pubblicazione. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce la parità di trattamento per tutti i suoi membri. Esso stabilisce regole circa il mandato del presidente che non è rinnovabile *e* non supera i cinque anni.

Or en

Emendamento 129 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno del consiglio di vigilanza, comprese le norme sul mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato, non rinnovabile, non è superiore a cinque anni.

#### Emendamento

7. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno del consiglio di vigilanza, comprese le norme sul mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato, non rinnovabile, non è superiore a cinque anni. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce la parità di trattamento e di rappresentanza per tutti i suoi membri.

Or. en

Emendamento 130 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Il consiglio di vigilanza pubblica

AM\918462IT.doc 53/61 PE500.478v01-00

dopo ogni riunione una serie di processi verbali, comprensivi dell'esito delle votazioni effettuate.

Or. en

Emendamento 131 György Schöpflin

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

7 bis. Il consiglio di vigilanza pubblica la sintesi dei suoi processi verbali.

Or. en

Emendamento 132 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La BCE trasmette ogni *anno* al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

### Emendamento

1. La BCE trasmette ogni *mese e su richiesta* al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 133 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

PE500.478v01-00 54/61 AM\918462IT.doc

### Testo della Commissione

3. A richiesta del Parlamento europeo, le *sue* commissioni competenti possono procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza.

#### Emendamento

3. A richiesta del Parlamento europeo *o di un parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante*, le *rispettive* commissioni competenti *a livello nazionale o europeo* possono procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza.

Or. en

Emendamento 134 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La BCE risponde, oralmente o per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo *o* dall'Eurogruppo.

### Emendamento

4. La BCE risponde, oralmente o per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo, dall'Eurogruppo *o da un parlamento nazionale di un paese partecipante*.

Or. en

**Emendamento 135 Helmut Scholz** 

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

4 bis. Il Parlamento europeo esercita il diritto di vigilanza, indagine e ispezione di fascicoli in merito a questioni connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza di cui al presente regolamento.

Emendamento 136 Paulo Rangel

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Su richiesta dei parlamenti degli Stati membri partecipanti e degli Stati membri che hanno instaurato una stretta cooperazione con la BCE, le rispettive commissioni competenti possono procedere all'audizione di un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE, unitamente all'autorità nazionale competente, in merito all'esecuzione dei compiti di vigilanza di sua competenza.

Or. en

**Emendamento 137 Helmut Scholz** 

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Parlamento europeo esercita un diritto di controllo del bilancio in relazione alla riscossione di contributi pagati alle autorità di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 138 Helmut Scholz

PE500.478v01-00 56/61 AM\918462IT.doc

# Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

### Articolo 25 bis

### Conflitto di interessi

- 1. La BCE istituisce una commissione etica permanente incaricata di esaminare possibili conflitti di interesse dovuti all'impiego di ex membri del personale della BCE in attività di vigilanza. Tale commissione è incaricata dell'elaborazione di procedure di valutazione comprensive e formali. L'esito delle valutazioni è reso pubblico.
- 2. Gli ex membri del personale della BCE che sono stati impiegati in compiti di vigilanza che intendano ricoprire incarichi nei due anni successivi alla fine del loro mandato ne informano quanto prima la commissione etica. La commissione decide in merito alla compatibilità dell'offerta di impiego con la necessità di garantire l'integrità e l'indipendenza del personale.
- 3. I membri del consiglio di vigilanza non possono esercitare alcuna occupazione retribuita presso istituzioni soggette alla vigilanza della BCE nei due anni successivi alla fine del loro mandato.

•

Or. en

Emendamento 139 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 26 bis (nuovo)

### Emendamento

### Articolo 26 bis

- 1. La BCE assicura che nessuna delle sue decisioni di vigilanza incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri non partecipanti in materia di bilancio.
- 2. Qualora uno Stato membro ritenga che una decisione della BCE abbia ripercussioni sulle sue competenze in materia di bilancio, esso provvede a trasmetterne notifica alla BCE, alla Commissione e al Consiglio entro 3 giorni dalla notifica della decisione della BCE.

Nella notifica, lo Stato membro spiega in modo chiaro e preciso per quale motivo e in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

In presenza di tale notifica, la decisione della BCE è sospesa.

Entro 10 giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei suoi membri, se revocare la decisione della BCE.

Nel caso in cui il Consiglio, dopo aver esaminato la questione, decida di non revocare la decisione della BCE, la sospensione della decisione della BCE termina.

Or. en

Emendamento 140 József Szájer

Proposta di regolamento Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 ter

1. La Commissione esercita un controllo

costante sul funzionamento del meccanismo di vigilanza unico.

- 2. In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione o minacciare di distorcere la concorrenza nel mercato interno, specialmente in relazione agli Stati membri non partecipanti, la Commissione promuove attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti, compresa la BCE.
- 3. La Commissione emette una segnalazione o ricorre ad altre misure correttive in risposta ai rischi identificati.
- 4. La Commissione presenta la segnalazione, assieme a eventuali proposte adeguate, al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5. Per poter svolgere il proprio ruolo, la Commissione è informata dettagliatamente riguardo a ogni sviluppo rilevante e partecipa in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE.

Or. en

**Emendamento 141 Helmut Scholz** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il *31 dicembre 2015*. La relazione *valuta* tra l'altro:

## Emendamento

La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il *31 dicembre 2013*. La relazione *comprende* tra l'altro:

Emendamento 142 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

**Emendamento** 

a bis) un'analisi giuridica particolareggiata su come può essere attuato un meccanismo di vigilanza unico per tutta l'UE;

Or. en

Emendamento 143 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) uno studio che stabilisca se, per tale meccanismo di vigilanza unico, occorra istituire un nuovo organismo oppure se le istituzioni e le agenzie esistenti possono svolgere i compiti attualmente affidati alla BCE ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 144 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

### Testo della Commissione

### Emendamento

d bis) la suddivisione delle responsabilità tra la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti;

Or. en

Emendamento 145 Helmut Scholz

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. *Se del caso*, la Commissione formula *proposte di accompagnamento*.

### Emendamento

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, la Commissione formula, entro il 1° luglio 2014, una proposta legislativa su un meccanismo di vigilanza unico per tutta l'Unione europea.